

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1962-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE LUCA Angelo)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro del Bilancio**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1966

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, che siamo chiamati a convertire in legge, ha per oggetto la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, per il territorio della provincia di Gorizia.

E con le due leggi anzidette si intese concedere particolari agevolazioni fiscali al territorio della provincia di Gorizia, data la particolare situazione della medesima che si riassume in una grande difficoltà d'inserirsi in un ordinato processo di sviluppo economico.

Nel 1948, si ravvisò lo strumento per conseguire lo scopo di superare le accennate remore al progresso economico, nella costituzione di una zona franca interessante il territorio di Gorizia. E infatti l'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, enucleò i confini della zona franca istituita, che fu identificata nel « territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico ed i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cottonificio triestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo ».

In previsione che l'attuazione della zona franca avrebbe comportato un periodo di tempo non breve, fu provveduto, attraverso gli articoli 11 e 12 della stessa legge ad accordare alcune facilitazioni. Precisamente, con l'articolo 11 venne concessa l'immissione in consumo, nel territorio della zona franca, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime, indicate in due tabelle annesse alla legge, nei limiti di contingenti annui fissati nelle tabelle stesse.

Venne poi, con l'articolo 12, concesso fino al 31 dicembre 1957 l'esonero dal dazio e dal diritto di licenza, per i macchinari e materiali occorrenti all'impianto di stabilimenti tecnicamente attrezzati, e all'ampliamento e trasformazione di quelli esistenti nonché l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile per 10 anni sui redditi industriali derivanti dall'attivazione, ampliamento e trasformazione di detti stabilimenti industriali.

La successiva legge 11 dicembre 1957, numero 1226, provvide a prorogare al 31 di-

cembre 1966 il termine del 31 dicembre 1957 previsto dalla legge 1° dicembre 1948, numero 1438; sostituì alle tabelle precedenti una tabella unificata e recante alcune modifiche nei contingenti. Essa stabilì inoltre che i prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio identificato nella zona franca con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nelle tabelle dei contingenti agevolati venivano considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.

Occorre aggiungere che in virtù della legge 19 febbraio 1965, n. 28, è stato accordato, per gli indicati prodotti contingentati, anche l'esonero dal pagamento — ove dovuto — dei prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea, in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

L'osservazione dell'andamento della situazione economica della città di Gorizia e della sua provincia porta a ritenere che le agevolazioni accordate fin dal 1948 hanno rappresentato un elemento a diretta favorevole incisione.

Non c'è dubbio che le attività industriali, che gli insediamenti industriali nuovi, che l'espansione produttiva riscontrabili in quel territorio abbiano avuto un impulso determinante dalle agevolazioni più volte richiamate mentre il tenore di vita si è mantenuto a un livello non eccessivamente basso.

Ipotizzare la cessazione delle facilitazioni significherebbe ipotizzare fondatamente un rapido declino economico generale della città e del suo territorio. Questo, evidentemente, si vuol evitare; e pertanto il Governo si è fatto carico di emanare il decreto-legge che siamo chiamati ad esaminare per la sua conversione in legge.

Esso statuisce innanzitutto la proroga delle provvidenze richiamate al 31 dicembre 1969. La proroga quindi è stabilita per 3 anni.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso il voto, che il relatore condivide, che il regime transitorio abbia a cessare, nel senso che entro il prossimo triennio si addivenga all'attuazione definitiva della zona franca, anche se ciò comporta evidenti

difficoltà da superare. Allo scopo di adeguare i contingenti alle nuove esigenze del territorio — sia in relazione all'aumento della popolazione, sia perchè in uno stadio di economia più progredita, anche se ancora depressa, è ovvia l'esigenza di maggiori bisogni e, quindi, la realtà di un aumento della domanda — sono stati apportati ritocchi all'elenco dei contingenti che è stato articolato, come avvenne nel 1948, in due tabelle: l'una contenente prodotti da immettere direttamente al consumo, l'altra contenente prodotti da sottoporre a lavorazione attraverso processi industriali.

Attraverso l'articolo 4 si provvede a destinare al consumo contingenti necessari alla popolazione residente nella zona limitrofa alla zona franca e limitatamente al bestiame, burro, olio di semi, caffè, surrogati, pepe.

Occorre qui chiarire che la legge non aveva definito esattamente la zona limitrofa, ma che essa è stata considerata, con disposizioni amministrative, come quella zona compresa entro il raggio di 15 chilometri intorno alla zona franca.

L'articolo 3 del presente decreto stabilisce che possono essere destinati al consumo anche della popolazione della zona li-

mitrofa tutti i prodotti contingentati compresi nella tabella A.

Si dispone, pure attraverso l'articolo 3, che i contingenti di bestiame, di burro e di caffè elencati nella tabella A possono essere sottoposti a preventiva lavorazione.

Riproducendo l'articolo 3 della legge dell'11 dicembre 1957, n. 1226, ma con riferimento alla nuova tabella B, si stabilisce — attraverso l'articolo 4 del decreto — che i prodotti ottenuti dalle industrie operanti nella zona mediante la lavorazione e la trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella sono considerati, a tutti gli effetti, prodotti nazionali. Questo è il contenuto del decreto.

La Commissione finanze e tesoro ha osservato che si poteva provvedere, se si fosse stati più tempestivi, anche con la procedura legislativa ordinaria. Nel merito, tuttavia, la Commissione si è trovata unanimemente d'accordo.

Pertanto il relatore si onora chiedere al Senato, a nome della Commissione stessa, l'approvazione del disegno di legge n. 1962 concernente la conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036.

DE LUCA Angelo, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia.